

Comune di CLAUZETTO

PROCEDIMENTO di RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

Premessa Chi è Residente all'Estero, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" deve, necessariamente, rivolgersi al Consolato Italiano competente, nello stato/luogo ove abita. Chi è Residente in Italia può anche rivolgersi al comune di iscrizione A.P.R. (Popolazione Residente).

Per ottenere *in Italia* il riconoscimento della **Cittadinanza Italiana** per discendenza da Avo cittadino italiano per nascita ed emigrato all'estero (*jure sanguinis*) E' NECESSARIO ESSERE ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DI UN COMUNE ITALIANO (ovvero **dimorare stabilmente in Italia**).

E' possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza anche per coloro che, trovandosi temporaneamente in Italia, provvedano agli adempimenti previsti per l'ottenimento della residenza e per la regolarità dei soggiorni inferiori a tre mesi (o per il minor tempo previsto dal visto rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza).

IL TERMINE per la conclusione del procedimento è fissato dalla **Delibera di GM n.15/2019** in **180 giorni** dalla data di avvio del procedimento.

Il termine si riferisce alla sola parte procedimentale di competenza comunale.

E' prevista la **SOSPENSIONE dei termini** (cioè interruzione del conteggio dei giorni) per il periodo di attesa della documentazione nei casi di:

- 1) Necessità di richiedere / acquisire atti / documenti / integrazioni:
 - a. ad altre amministrazioni esempio atti ed attestazioni previste dai Consolati;
 - b. ad altri uffici;
 - c. al richiedente o ad altri privati;

La sospensione parte dalla data della richiesta e termina il giorno che perviene l'atto.

Nota: Ai sensi del comma 2-bis, art.10 L.N.91/1992 il termine per il rilascio di estratti e dei certificati occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in (**ulteriori**) **sei mesi** dalla data di presentazione della richiesta.

- 2) Necessità di acquisizione di un parere atti da altre amministrazioni:
 - la sospensione parte dal giorno della richiesta e termina quando perviene il parere, per massimo 45 giorni.
- 3) Necessità di verifica dell'autenticità della documentazione prodotta attraverso le autorità consolari (*vedi nota 1 a fondo pagina*).
 - la sospensione parte dal giorno della richiesta e termina quando perviene il parere, per massimo 45 giorni .

Da tenere comunque presente quindi che i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza superando i tre mesi del visto turistico, **allo scadere del suddetto termine, necessiterà che i richiedenti si muniscano di regolare permesso di soggiorno.**

*Nota (1) Il Ministero dell'Interno, nel segnalare un incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni di stato civile utilizzati nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue (soprattutto provenienti dall'America Latina) ha raccomandato ai comuni una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione di questi documenti. Su suggerimento dello stesso Ministero **si fa quindi riserva di verificare l'autenticità della documentazione prodotta, attraverso le Autorità consolari italiane del Paese dove i documenti sono stati prodotti.***

Come richiedere e ottenere la **residenza**:

E' necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe per richiedere l'iscrizione in anagrafe, dichiarando l'indirizzo di residenza ed esibendo la seguente documentazione:

1. Passaporto valido
2. Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
3. Contratto d'Affitto / Comodato sottoscritto e REGISTRATO all'Agenzia delle Entrate (altra scrittura privata prevista dalla legge), che dia titolo al possesso dell'immobile ove si stabilisce la residenza,
4. in caso di dimora presso un nucleo familiare già residente: dichiarazione di consenso del proprietario dell'immobile e di un membro maggiorenne della famiglia.
5. documentazione comprovante la regolarità del soggiorno in Italia, costituita:
 - ✓ per soggiorni superiori a tre mesi: originale del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura
 - ✓ per soggiorni inferiori a tre mesi: timbro/ricevuta della dichiarazione di presenza rilasciata:
 - se provenienti da paese NON aderente agli accordi di Schengen: dall'Autorità di Frontiera al momento dell'ingresso in Italia (timbro sul passaporto).
 - per coloro che provengono dall'area Schengen⁽¹⁾: dalla Questura competente per territorio, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. (La dichiarazione può essere resa anche attraverso i gestori di alberghi/altre strutture ricettive, dove l'interessato abbia la propria dimora).
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso della documentazione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (è disponibile la modulistica)

NB: L'accoglimento della domanda di residenza resta subordinato al buon esito delle verifiche eseguite dalla Polizia Locale.

(1) I seguenti stati membri dell'U.E. Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, nonché Islanda e Norvegia (che non appartengono all'U.E.) hanno soppresso già da tempo le frontiere interne ed i relativi controlli, introducendo il concetto di frontiera europea. L'insieme di questi territori costituisce il così detto Spazio Schengen.

Come richiedere e ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana

Una volta ottenuta la residenza, è possibile presentare la richiesta di riconoscimento della Cittadinanza Italiana, documentando il possesso dei requisiti previsti con le modalità indicate di seguito.

La richiesta (in bollo da € 16,00) per la quale è disponibile apposita modulistica, deve essere presentata personalmente dall'interessato, non sono ammesse intermediazioni.

Devono inoltre essere prodotti:

- **tutti gli atti riferiti agli eventi di stato civile** (nascita, matrimonio, morte) riguardanti la discendenza, a partire dall'Avo che lasciò l'Italia, fino al/alla richiedente.
- **certificato dell'Autorità estera competente dal quale risulti che l'Avo italiano NON acquistò la cittadinanza dello stato di emigrazione** (o almeno che non la acquistò prima della nascita del figlio/a da cui il richiedente discende).

Nota Bene: il conteggio dei giorni al fine del TERMINE di conclusione del procedimento (180 giorni) viene **SOSPESO** per il periodo di attesa della documentazione richiesta.

Tutti documenti devono **essere in originale, legalizzati nelle forme previste e muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana**, come meglio indicato di seguito.

Per ogni discendente nato all'estero, l'ufficio di Stato Civile acquisirà, dall'Autorità Consolare Italiana nello stato/i estero/i competente/i, attestazione/certificazione che la persona in questione NON ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Nel caso questa documentazione venga prodotta direttamente dal richiedente si procederà a verificarne l'autenticità.

La richiesta e la documentazione devono essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune di Clauzetto.

Una volta verificato il possesso dei requisiti l'ufficio predispone, a firma del Sindaco, l'Attestato di Cittadinanza, lo trasmette all'anagrafe per gli aggiornamenti e ne dà comunicazione scritta agli interessati.

A seguito dei nuovi orientamenti interpretativi introdotti dal Ministero dell'Interno (Circ.Min. n.397 del 15 maggio 2008) i soggetti in possesso di doppia cittadinanza mantengono il cognome indicato sull'atto di nascita formato dall'autorità estera, ferma restando la facoltà degli stessi di richiedere, quali cittadini italiani, la riattribuzione del cognome secondo la legge italiana⁽²⁾.

Informazioni per la legalizzazione e la traduzione degli atti formati da Autorità Estere:

Fatti salvi specifici accordi/convenzioni internazionali, i documenti rilasciati dagli Stati esteri, per essere giuridicamente validi in Italia devono essere **legalizzati e tradotti** in italiano nelle forme previste. La legalizzazione è l'attestazione ufficiale della qualità legale di chi ha apposto la propria firma su atti/certificati e dell'autenticità della sottoscrizione.

Alla legalizzazione e traduzione in lingua italiana in via generale si provvede all'estero, attraverso la rappresentanza diplomatica italiana.

I documenti rilasciati dagli Stati dell'Unione Europea aderenti all'accordo di Parigi sono esenti da legalizzazione, mentre i documenti rilasciati all'estero dai Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja⁽³⁾ sono sottoposti alla forma semplificata della "**Apostille**" (timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante).

Se i documenti sono stati tradotti all'estero da un **traduttore ufficiale** riconosciuto dalla stato di appartenenza, anche la firma del traduttore deve essere legalizzata, ovvero munita della "**Apostille**" per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja.

Necessita il Visto del Competente Consolato Italiano all'estero che attesti la "**Traduzione Conforme all'originale**". I documenti possono essere tradotti anche in Italia con **traduzione giurata**.

Note

- (2) *Gli atti riferiti a eventi riguardanti il richiedente sono trascritti nei Registri di Stato Civile del Comune di Clauzetto, quindi previo consenso scritto, con annotazione sugli stessi, si procede alla correzione del cognome attribuendolo secondo la legge italiana. Da quel momento il richiedente su tutti i documenti/atti rilasciati da autorità italiane sarà individuato con le nuove generalità.*
- (3) *Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino la "l'Apostille": i documenti rilasciati all'estero dalle seguenti nazioni: Argentina (atti diversi dallo Stato Civile) Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Botswana, Brunei, Caimane, Dominica, Farkland, Fiji, Giappone, Gibilterra, Grenada, Hong Kong, Isole del Canale, Isola Marshall, Israele, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Panama, Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Saint Vincent, Salomone, Santa Lucia, Sant'Elena, Seichelles, Suriname, Swaziland, Tonga, Turche e Caiche, Stati Uniti d'America, Vanuatu, Vergini, Zimbabwe, Romania. I documenti rilasciati in Italia dalle Autorità Consolari degli stessi paesi sono legalizzati attraverso la Prefettura.*

Nota

Il Ministero dell'Interno, nel segnalare un incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni di stato civile utilizzati nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue (soprattutto provenienti dall'America Latina) ha raccomandato ai comuni una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione di questi documenti. Su suggerimento dello stesso Ministero si fa quindi riserva di verificare l'autenticità della documentazione prodotta, attraverso le Autorità consolari italiane del Paese dove i documenti sono stati prodotti.